

# Imposta di successione con franchigie

Angelo Busani

■ La pianificazione di un passaggio generazionale non può essere efficacemente compiuta se non si conosce il carico fiscale che si rende dovuto nel caso di successione ereditaria.

L'imposta di successione è organizzata per tassare l'incremento patrimoniale che individualmente ottiene ogni successore del de cuius, con le seguenti regole:

- se si tratta del coniuge (o dell'unito civile) o di un parente in linea retta, l'aliquota d'imposta è attestata al 4%, la quale si applica al valore imponibile che oltrepassa la soglia di 1 milione di euro (questa franchigia si ripete tante volte quanti sono i soggetti che popolano questa categoria);
- se si tratta di fratelli e sorelle del de cuius, l'aliquota è fissata al 6%, la quale si applica al valore imponibile che oltrepassa la soglia di 100mila euro (anche questa franchigia si ripete tante volte quanti sono i fratelli e le sorelle del de

cuius che beneficiano di quote d'eredità o di legati);

- se si tratta di altri parenti (rispetto ai precedenti) fino al quarto grado (ad esempio, zii e cugini del defunto), di affini in linea retta (ad esempio, i genitori del coniuge del de cuius), di affini in linea collaterale fino al terzo grado (ad esempio, i fratelli e le sorelle del coniuge del de cuius), l'aliquota è fissata al 6% e non è prevista alcuna franchigia di esenzione dall'imposta;

- se, infine, si tratta della successione di un soggetto diverso da quelli in precedenza elencati (si pensi alla successione testamentaria tra due conviventi), l'aliquota è fissata all'8% e non vi è franchigia.

Occorre precisare, infine, in tema di franchigia, che la legge ha un particolare riguardo per il successore il quale sia purtroppo portatore di un handicap qualificato *grave*: in questo caso, infatti, a prescindere dal rapporto di parentela

o affinità tra il defunto e l'erede disabile, questi comunque beneficia di una franchigia di un milione e 500mila euro.

Sel'eredità comprende beni immobili, il loro valore concorre alla quantificazione dell'imponibile su cui applicare le aliquote dell'imposta di successione. La presenza di immobili in successione fa scattare inoltre l'applicazione delle imposte ipotecaria (con l'aliquota del 2%) e catastale (con l'aliquota dell'1%). Fa eccezione il caso in cui qualcuno dei successori si trovi nella condizione di beneficiario dell'agevolazione per l'acquisto della "prima casa": in questa ipotesi, infatti, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute solamente nella misura fissa di euro 200 cadauna.

Gli immobili (a meno che si tratti di aree edificabili, le quali devono essere considerate per il loro corrente valore di mercato), vanno peraltro valutati non secondo il loro

valore di mercato, ma per il loro valore catastale, e cioè moltiplicando la rendita ad essi attribuita dal Catasto per i coefficienti di aggiornamento applicabili caso per caso.

Occorre poi soffermare l'attenzione sulla trasmissione generazionale dei titoli di Stato poiché sussiste una rilevante differenza di tassazione, a seconda che si tratti di trasferimenti per donazione o per successione ereditaria. Infatti:

a) sotto il profilo della imposta di successione, i titoli di Stato sono dichiarati come beni che «non concorrono a formare l'attivo ereditario» (e quindi al loro valore non si applica imposta di successione);

b) sotto il profilo della imposta di donazione, questi titoli invece non sono esenti dall'applicazione della relativa imposta.

Quanto poi alle quote di fondo comune d'investimento mobiliare che siano comprese in un'eredità, esse vanno considerate, a causa della predetta irrilevanza dei titoli

di Stato ai fini dell'imposta di successione, non per il loro intero valore, bensì scomputando il valore dei titoli di Stato che siano compresi nel patrimonio del fondo stesso alla data in cui si verifica la morte del quotista. In altri termini, bisogna sottrarre dal valore della quota di fondo comune appartenente al defunto una percentuale di valore pari al "peso" percentuale rappresentato dai titoli di Stato nel complessivo patrimonio appartenente al fondo comune. Questo calcolo non è complicato, in quanto è prassi delle società che gestiscono i fondi comuni di investimento mobiliare rilasciare agli eredi del quotista defunto una certificazione nella quale, oltre al valore delle quote del fondo appartenenti al defunto alla data della sua morte, si evidenzia il peso percentuale, a tale data, dei titoli di Stato rispetto al patrimonio complessivo del fondo.